

Modena, 15 ottobre 2021

Possesso del Green pass nei luoghi di lavoro: modalità di verifica e richiesta anticipata senza vincolo delle 48 ore

Con il DPCM 12 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021, vengono stabilite le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo, modificando il [DPCM 17 giugno 2021](#) e aggiungendo un nuovo documento tecnico (Allegato H). Ai datori di lavoro pubblici e privati sono forniti gli strumenti informatici per un controllo quotidiano ed automatizzato del possesso delle suddette certificazioni.

In particolare, in ambito privato, le verifiche, oltre che attraverso l'App Verifica C19, possono avvenire:

- mediante l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR Code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, compresi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;*
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, attraverso l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.*

Si segnala, altresì, che nel testo del decreto viene confermata la possibilità per il datore, in forza di specifiche esigenze organizzative, della richiesta anticipata (senza fissare un preciso termine temporale) al lavoratore circa il possesso del Green pass.



È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021** il **DPCM 12 ottobre 2021** con il quale vengono stabilite le **modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19** in ambito, modificando il precedente [DPCM 17 giugno 2021](#).

Il nuovo decreto fornisce ai datori di lavoro pubblici e privati gli **strumenti informatici** che consentono un **controllo quotidiano e automatizzato** del possesso delle suddette certificazioni. In particolare, in ambito privato, le verifiche, oltre che attraverso l'App Verifica C19, possono avvenire:

- mediante l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR Code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, compresi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per i **datori di lavoro con più di 50 dipendenti**, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, attraverso l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.

VERIFICA DEL GREEN PASS

L'articolo 1, comma 1 del nuovo DPCM interviene in modo significativo sull'[articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021](#), relativo alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC, sia modificando sia introducendo nuovi commi.

Le modifiche ai commi 1, 2, 3, 5

Nella seguente tabella si illustra la nuova versione dei commi dell'articolo 13, come modificati dal **DPCM 12 ottobre 2021**.


Articolo 13, DPCM 17 giugno 2021 come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. m), n), o), p) del DPCM 12 ottobre 2021	
comma 1	È stato disposto che la verifica del Green pass è effettuata: <ul style="list-style-type: none">• non solo con la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), attraverso l'applicazione mobile normativamente prevista (App Verifica C19), la quale consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione verde e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione,• ma anche mediante ulteriori modalità automatizzate.
commi 2 e 3	Viene allargata la platea dei soggetti ai quali spetta la verifica del Green pass, includendo i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati , relativamente alla verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo

	con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi all'utenza. I soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.
comma 5	Prevede che l'attività di verifica delle certificazioni verdi non comporti, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari.


Richiesta del possesso in anticipo (comma 9) e modalità automatizzate (commi 10-15)

L'articolo 1, comma 1, lett. q) del DPCM 12 ottobre 2021 introduce **nuovi commi**, da 9 a 15, all'[articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021](#).

Il comma 9 dispone che resta fermo quanto previsto dall'[articolo 3 del DL n. 139/2021](#), cd. Decreto Capienze, ovvero che in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da **specifiche esigenze organizzative** volte a garantire l'**efficace programmazione del lavoro**, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso del Green pass con un **preavviso** necessario a soddisfare le predette **esigenze**.

	La norma non fornisce una precisa quantificazione dell' anticipo , che non è determinato da un preciso termine temporale (quale quello delle 48 ore), ma rimane quindi ancorato unicamente alla necessità di far fronte a specifiche esigenze organizzative .
---	---

I nuovi commi da 10 a 15 si riferiscono invece alle nuove modalità di verifica del Green pass.

	Infatti, al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso del Green pass nell'ambito lavorativo pubblico e privato, il nuovo DPCM introduce specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC.
---	--


Per quanto riguarda il **settore privato** le nuove **modalità di controllo**, alternative all'utilizzo dell'App Verifica C19, sono **due**:

- l'utilizzo di un **pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK)**, rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che permette l'**integrazione del sistema di lettura e verifica del QR Code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici**, inclusi quelli di rilevazione delle presenze o della temperatura.

La modalità SDK offre le stesse funzionalità dell'App Verifica C19, mediante la lettura del QR Code della certificazione.

Il pacchetto stesso può essere utilizzato per la verifica del Green pass anche in ambiti diversi da quello lavorativo e per la realizzazione di ulteriori librerie software, se:

- le suddette librerie e le soluzioni da esse derivate rispondono alle medesime specifiche tecniche e ai requisiti del pacchetto di sviluppo per tali applicazioni, come indicato sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della Salute per la pubblicazione del codice sorgente;
- viene preventivamente rilasciato il codice sorgente con licenza open source di dette librerie sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della Salute.


	<p>In relazione alla privacy, il trattamento dei dati personali deve essere effettuato limitatamente alle informazioni pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie alla verifica della validità delle certificazioni verdi.</p> <p>È esplicitamente vietato:</p> <ul style="list-style-type: none">• conservare il codice a barre bidimensionale (QR Code) dei Green pass verificati,• estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste normativamente previste le informazioni rilevate dalla lettura dei QR Code e le informazioni fornite
---	--

	<p>in esito ai controlli. In caso di utilizzo di tale modalità di verifica da parte del datore di lavoro, resta salvo quanto previsto dagli articoli 88 del Regolamento (UE) 2016/679 e 113 del D.Lgs n. 196/2003.</p>
--	--

- per i datori di lavoro con **più di 50 dipendenti**, l'interazione asincrona tra il **Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC**, con riferimento all'**elenco di codici fiscali** di propri dipendenti, noti all'Istituto al momento della richiesta, previa richiesta di utilizzo del servizio.

Infatti, tale funzionalità è attivata previa richiesta del datore di lavoro e resa disponibile al solo personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro.

Se dopo la verifica effettuata attraverso tale nuova modalità di controllo, l'interessato **non** risulta in possesso di una **certificazione verde in corso di validità**, lo stesso ha diritto di richiedere che, al momento dell'accesso al luogo di lavoro, venga **nuovamente effettuata la verifica** del Green pass mediante l'App Verifica C19.

	<p>In attesa del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi da parte della Piattaforma nazionale-DGC, i soggetti interessati possono avvalersi dei documenti rilasciati - in formato cartaceo o digitale - dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che attestano o refertano una delle seguenti condizioni (ex art. 9, comma 2, lett. a), b), c), DL n. 52/2021):</p> <ul style="list-style-type: none">○ lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19;○ la guarigione dall'infezione da Coronavirus;○ l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Covid-19.
---	---

ALLEGATI

Si sottolinea che il nuovo DPCM:

- sostituisce le precedenti versioni dei documenti tecnici A, B e C, allegati al [DPCM 17 giugno 2021](#) e
- aggiunge al decreto un ulteriore **allegato H**, recante *"Modalità per il controllo automatizzato del possesso della Certificazione verde COVID-19"*. Tale documento illustra i dettagli tecnici e le modalità di utilizzo delle soluzioni informatiche per la verifica automatizzata del Green pass.